



**PROVINCIA DI FERMO**  
SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE



**COMUNE DI RAPAGNANO**

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"DON BOSCO" IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)  
2° STRALCIO di COMPLETAMENTO**

CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO n. 1019 del 18/03/2015 TRA IL COMUNE DI RAPAGNANO ED IL GENIO CIVILE DI FERMO  
PER LE ATTIVITÀ DI RUP, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI APPALTO E DI COLLAUDO

**PROGETTO ESECUTIVO**

IMPORTO COMPLESSIVO €. 900.000,00

ELABORATO

N. ELAB.

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**N**



**PROGETTISTI**

Ing. Giuseppe Laureti  
Ing. Marco Trovarelli  
Geom. Simone Albertini  
Geom. Andrea Ciccolini

Ing. Fabio Pagliarini

**DATA**

**OTTOBRE 2015**



**INGEGNERE CAPO**  
(Stefano Babini)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE Ing. Stefano BABINI**



## PROVINCIA DI FERMO

Repertorio n. \_\_\_\_/2015

del \_\_/\_\_/2015

### SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**Per l'esecuzione dei Lavori della "NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)" 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO. CUP: B87B12000020002- CIG: 642057279F - Numero Gara: 6187955**

*Giusta Convenzione di Avvalimento tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Rapagnano, sottoscritta in data 18/03/2015 e registrata al Rep. 1019 in pari data*

=====

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la nella Sede della Provincia di Fermo, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Fabrizio Annibali, Segretario Generale della Provincia di Fermo, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 97 lett. c) del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

1) Stefano Babini, nato a Trieste, il 30 marzo 1955 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Fermo, codice fiscale 90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Settore Patrimonio – Edilizia Scolastica – Genio Civile e Protezione Civile, ed agisce in qualità di Ente in avvalimento del Comune di Rapagnano, giusta *Convenzione di Avvalimento tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Rapagnano, sottoscritta in data 18/03/2015 e registrata al Rep. 1019 in pari data*, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_ \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, c.f.

\_\_\_\_\_ p.i. n. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

-----**PREMESSO CHE**-----

- con Deliberazione di C.C. n. 23 del 02/08/2014, il Comune di Rapagnano ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici anno 2014 e triennio 2014/2016, inserendo l'intervento di "*Costruzione nuova scuola secondaria di primo grado*" per una stima dei costi pari ad €. 1.300.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 102 del 19/12/2014, il Comune di Rapagnano ha approvato:  
1) la proposta di Progetto Definitivo di "*Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio*" redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale per un importo pari ad €. 1.300.000,00 e 2) la collaborazione con il Servizio Genio Civile per la realizzazione del nuovo complesso scolastico, in forza della Delibera di Giunta Provinciale n. 154 del 02/09/2014 che dispone, per gli Enti che ne avanzano formalmente richiesta, la possibilità di affidare per avvalimento al Servizio Genio Civile la realizzazione di interventi urgenti riguardanti la pubblica e privata incolumità;
- con nota prot. 1098 del 09/03/2015 a firma del Sindaco del Comune di Rapagnano, è stata richiesta all'Amministrazione Provinciale la possibilità di utilizzare il personale del Genio Civile per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, Progettazione

Esecutiva, Direzione Lavori e Collaudo delle opere in oggetto, oltre alla necessità normativa di procedere all'appalto attraverso la Stazione Unica Provinciale, in quanto le prestazioni richieste, per i lavori di cui trattasi, necessitano di competenze tecnico specialistiche specifiche che il suddetto Ufficio Provinciale risulta possedere;

- in data 18 marzo 2015, è stata sottoscritta la *Convenzione di Avvalimento per le attività di Rup, di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di appalto e di collaudo* dell'intervento in oggetto, tra il Sindaco ed il Dirigente del Settore Genio Civile, e registrata al Rep. 1019 del Comune in pari data;
- con nota prot. 10080 del 25/03/2015, il Dirigente del Genio Civile, in qualità di Responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento in oggetto indicato per conto della Provincia di Fermo, Ente Attuatore ai sensi dell'art. 2 della riferita Convenzione di Avvalimento Rep. 1019/2015, ha trasmesso al Comune il Progetto Esecutivo per la realizzazione della "*Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio*", per un importo totale di €. 1.300.000,00 suddiviso in due stralci funzionali di importi complessivi rispettivamente pari ad €. 400.000,00 ed €. 900.000,00;
- con nota prot. ASUR 189/15 del 26/03/2015, è stato acquisito il parere favorevole di merito del Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASUR Marche 4;
- con nota prot. n. 1522 del 30/03/2015, è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 3 del DPR 151 del 01/08/2011 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- con Deliberazione di G.C. n. 14 del 30/03/2015, l'Amministrazione Comunale di Rapagnano ha approvato il Progetto Esecutivo della "*Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio. CUP: B87B12000020002*", redatto dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Fermo in qualità di Ente Avvalso, per un importo totale di €.

1.300.000,00 suddiviso in due stralci funzionali di importi complessivi rispettivamente pari

ad €. 400.000,00 ed €. 900.000,00 e dato avvio alle procedure per il reperimento dei

fondi necessari per la copertura dell'intera spesa;

- con nota prot. 18933 del 09/06/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano chiede alla Provincia di procedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di 1° stralcio di cui al progetto trasmesso con nota prot. 10080 del 25/03/2015, la cui copertura finanziaria è stata ottenuta mediante un finanziamento complessivo di €. 400.000,00 ai sensi del D.M. del 3 ottobre 2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'assegnazione del contributo del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 80 comma 21 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

- con Determinazione n. 44/RS-818/RG del 17/06/2015, il Dirigente del Settore Patrimonio Edilizia Scolastica Genio Civile e Protezione Civile, in qualità di RUP, approva il Progetto Esecutivo della *“Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapagnano (FM). 1° STRALCIO. CUP B87B12000020002 - CIG 62964613FD”* predisposto dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile, per un importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 335.000,00 per lavori ed €. 65.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- ad oggi, i lavori di 1° stralcio, consegnati sotto riserva di legge in data 20 luglio 2015 alla Ditta Aggiudicataria per un 'importo contrattuale di €. 245.595,20, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,80% su €. 321.600,00, risultano in fase di esecuzione avanzata;

- in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 128/2013, al DM del 23/01/2015 ed alla DGR 124/2015, il Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione della Regione

Marche, con Decreto n. 9/EDI del 09/03/2015, stabilisce, tra i criteri per la formazione del Piano Regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica, che “*Sono causa di decadenza dal contributo/finanziamento: a) l’aggiudicazione provvisoria dei lavori oltre il 30 settembre dell’anno di competenza. Per l’annualità 2015 è fissata al 30 ottobre 2015*” (comma 2 lett. a) punto 6 “*Cause di esclusione e di decadenza dal Piano*”;

- con nota del 6 luglio 2015, la *Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica* della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede all’ANAC un parere in ordine alla possibilità per gli Enti Locali, nelle more dell’adozione degli Atti Regionali, per il caso specifico eccezionale motivato dalla gravità della situazione dell’edilizia scolastica, di dare avvio alle procedure di gara riservandosi di assumere l’impegno di spesa non appena ciò sarà reso possibile dalla presenza di atti di assegnazione del finanziamento regionale e, nel caso estremo, di non aggiudicare definitivamente la gara ove tale finanziamento non dovesse giungere alla perfetta assegnazione, evitando così che il termine previsto per l’aggiudicazione da parte degli Enti Locali (31 ottobre 2015) debba subire ulteriori proroghe, di fatto vanificando la possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi per l’annualità 2015;
- con nota prot. 110143 del 02/09/2015, in riferimento al suddetto quesito giuridico, l’Ufficio *Precontenzioso e Affari Giuridici* della Vigilanza Contratti Pubblici Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che, ai fini dell’indizione delle gare di appalto da parte degli enti Locali per interventi previsti nel D.M. di ripartizione delle risorse, sia necessario e sufficiente attendere l’adozione del Decreto Interministeriale (*Miur* di concerto con *Mef* e *Mit*) che autorizza le Regioni alla stipula dei mutui trentennali di cui all’art. 10 comma 1 del DL 104/2013, aggiungendo altresì che gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti so-

no pertanto autorizzati alla stipula dei contratti di appalto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

- con nota prot. 3953 del 03/09/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano chiede alla Provincia di procedere urgentemente, pena la revoca del finanziamento, giusto comma 2 lett. a) punto 6 di cui al citato Decreto n. 9/EDI del 09/03/2015, alla realizzazione dei lavori di 2° stralcio di cui al progetto trasmesso con nota prot. 10080 del 25/03/2015, la cui copertura finanziaria è assicurata in forza del Decreto della Regione Marche n. 17/EDI del 30/04/2015 che ammette il finanziamento complessivo di €. 900.000,00 del 2° stralcio di completamento nella graduatoria unica regionale del fabbisogno finanziario per la formazione del Piano triennale e dei Piani annuali di Edilizia Scolastica 2015/2017 ed il Piano annuale 2015;
- con Determinazione n. 80/RS-1296/RG del 06/10/2015, il Dirigente del Settore Patrimonio Edilizia Scolastica Genio Civile e Protezione Civile, in qualità di RUP, approva il Progetto Esecutivo della *“Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapagnano (FM). 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO. CUP B87B12000020002 - CIG 642057279F”* predisposto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile, per un importo complessivo di €. 900.000,00 di cui €. 770.000,00 per lavori ed €. 130.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con la stessa determinazione è stato deciso di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lett. a);

- all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ) come da verbale del \_\_/\_\_/201\_\_ conservato agli atti;
- sono state eseguite con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti generali dell'aggiudicatario;
- con determinazione dello stesso Responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i verbali di gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla Impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ per il prezzo offerto di Euro \_\_\_\_\_ pari all'importo a base d'asta detratto il ribasso offerto in sede di gara del \_\_\_\_\_ %, oltre ad Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi per un importo complessivo di €. \_\_\_\_\_ oltre l'IVA come per legge \_\_\_\_\_
- la copertura finanziaria del presente intervento è stata ottenuta dal Comune di Rapagnano (FM) in forza del Decreto della Regione Marche n. 17/EDI del 30/04/2015, con il quale il Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione ha approvato la graduatoria unica regionale del fabbisogno finanziario per la formazione del Piano triennale e dei Piani annuali di Edilizia Scolastica 2015/2017 ed il Piano annuale 2015, di cui all'art. 10 del D.L. 12/09/2013, convertito in Legge 128 del 08/11/2013, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, come disciplinati con D.M. del 23/01/2015 e D.G.R. n. 124 del 2 marzo 2015, nel quale risulta ammissibile il finanziamento di €. 900.000,00 richiesto dal Comune per la realizzazione della "Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapagnano (FM). 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO";
- ai sensi dell'art. 4 (*Adempimenti del Comune, Contratti, Fatture, Pagamenti*) della *Convenzione di Avvalimento per le attività di RUP, di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di appalto e di collaudo* Rep. 1019/2015, tutte le spese e le fatture dovranno essere



intestate al Comune di Rapagnano (C.F. 00358210441), con sede in Piazza Siccone n. 3, il quale dovrà provvedere direttamente alla liquidazione delle fatture alla Ditta Appaltatrice, sulla base dei relativi certificati di pagamento prodotti dal RUP secondo le specifiche di cui al D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dal DPR 270/10”;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La Provincia di Fermo, in qualità di Ente in Avvalimento del Comune di Rapagnano, concede alla ditta \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa che sinteticamente prevedono la realizzazione del 2° stralcio di completamento della nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio, nel Comune di Rapagnano (FM), tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e documenti ad esso allegati.
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad €. \_\_\_\_\_, \_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_) di cui:
  - € \_\_\_\_\_, \_\_ per i lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del \_\_, \_\_ % sull'importo netto posto a base di gara pari ad €. \_\_\_\_\_, \_\_;
  - € 30.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e

dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, il capitolato generale d'appalto, il capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, il piano di sicurezza e di coordinamento e le sue eventuali modifiche accettate ai sensi dell'art. 44 del capitolato speciale d'appalto, piano operativo di sicurezza, il crono programma, così come dettagliato in sede d'offerta e le polizze di garanzia.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee e le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il D.Lgs.163/06 ss.mm.ii (c.d.Codice dei contratti);
  - c) il DPR 554/99 (c.d Regolamento Generale), per quanto applicabile;
  - d) Il DPR 207/2010 (c.d. Regolamento di Esecuzione)

d) il D.M 145/00 (c.d. Capitolato Generale);

e) il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari,**

**direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_ all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso la sede legale dell'impresa.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d'appalto, nonché agli effetti dell'art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, così come indicato dalla stessa Ditta, mediante accredito sui c/c bancari di cui al successivo comma 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) del CGA, nonché dell'art.3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore il Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 16, mediante accredito sul \_\_\_\_\_, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante procederà ad effettuare i pagamenti.
4. L'intervento in oggetto trova copertura finanziaria a carico del Comune di Rapagnano. Ai sensi dell'art. 4 (*Adempimenti del Comune, Contratti, Fatture, Pagamenti*) della *Convenzione di Avvalimento per le attività di RUP, di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di appalto e di collaudo* Rep. 1019/2015, tutte le spese e le fatture dovranno essere intestate al Comune di Rapagnano (C.F. 00358210441), con sede in Piazza Siccone n. 3, il quale dovrà provvedere diret-

tamente alla liquidazione delle fatture alla Ditta Appaltatrice, sulla base dei relativi certificati di pagamento prodotti dal RUP secondo le specifiche di cui al D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dal DPR 270/10”.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. L’esecuzione dei lavori ha avuto inizio in seguito a consegna, risultante dal verbale di consegna sotto riserva di legge, citato in premessa.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in gg. 240 (duecentoquaranta giorni) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad €. \_\_\_\_\_/die ( \_\_\_\_\_/00 euro/giorno)

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. La sospensione avviene mediante redazione di apposito verbale, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, comunque sentito quest'ultimo ed assume efficacia nelle modalità previste all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 3 e 4 del capitolato speciale; esso è efficace dalla data della sua redazione. Dette disposizioni si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Qua-

lora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del capitolato speciale, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.
4. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2, in ogni caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del codice civile.
2. Al presente contratto si applica l'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., c.d. prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentua-



le, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Detta percentuale è determinata, annualmente, con decreto ministeriale e l'applicazione è subordinata, a pena di decadenza, all'istanza di cui all'art. 133 co.3-bis del Codice dei Contratti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a euro \_\_\_\_\_/00 (€ \_\_\_\_\_,00).
3. In deroga al comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%

(novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e 124 comma 3 del DPR 207/2010, dello stesso importo della rata a saldo al lordo dell'IVA, aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. In ogni caso, il pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di regolarità previdenziale, assistenziale ed assicurativa del creditore. In caso di anomalie del DURC, la liquidazione sarà sospesa fino al momento della sua regolarizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del capitolato speciale.
8. In ogni caso, ai sensi dell'art.48-bis del Dpr 602/73, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di ver-

samento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procederà al pagamento e si provvederà alla segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati do pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142 e 144 del d. P.R. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### **Articolo 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.**

1. Al termine dei lavori, ed entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino all'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 15. Termini per il collaudo**

3. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione a seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore è stato colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
- m) inadempienza agli obblighi derivanti dal protocollo di legalità di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo 22.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuati dall'appaltatore, salvo quanto di-

sposto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa L. 136/2010, attraverso il conto corrente bancario indicato all'art. 4 comma 3 del presente contratto.

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 17. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Fermo con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, così come previsto dall'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi,

entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare, conservato agli atti.

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante n. 3 copie del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (libero da incidenti ed infortuni).

#### **Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3



giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, conservata agli atti.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Articolo 21. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), l'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto, l'appaltatore si impegna trasmettere alla stessa Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti, copia dei riferiti atti.

#### **Articolo 22. Protocollo di Legalità**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, così come precisato nel Disciplinare di gara, al

presente appalto trova applicazione anche quanto stabilito dal Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Ascoli Piceno. L'appaltatore conferma di avere assunto l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel protocollo di legalità, reitera le dichiarazioni rese all'atto della partecipazione alla gara, obbligandosi:

a) a comunicare alla Provincia, all'atto dei sub-contratti negli ambiti appresso indicati, l'elenco di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, al fine di sottoporle a verifica antimafia anche per importi inferiori a quello indicato dall'art. 10, comma, 1°, lett. c), del DPR n. 252/98:

- trasporto di materiali in discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri;

b) a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, pena la risoluzione del presente contratto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura e alla Provincia;

c) ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti, il tutto a pena di risoluzione del presente contratto;

d) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima;

e) in caso di sub-contratto, a rilasciare in favore della Stazione appaltante apposita polizza assicurativa pari al 10% del valore del medesimo sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni per la revoca della relativa autorizzazione a seguito delle informazioni prefettizie circa la possibile infiltrazione delle imprese di cui alla precedente lettera a).

### **Articolo 23. Cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria numero \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_/\_\_/201\_\_ dalla società \_\_\_\_\_ per l'importo di euro €. \_\_\_\_\_, (pari al 12,63% dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 per ribassi superiori al 10%, ridotta del 50% in applicazione dell'art. 75 comma 7 dello stesso Decreto).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

### **Articolo 24. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprie-

tà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2013 rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ come segue:
- polizza che copre i danni verificatisi nel corso dell'esecuzione:

#### SEZIONE A

Partita 1 – Opere oggetto del contratto € \_\_\_\_\_, \_\_;

Partita 2 – Per le opere preesistenti € 100.000,00;

Partita 3 – Per demolizioni e sgomberi € 10.000,00,

garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, di cui all'art. 125 del d.P.R. 207/10, per l'importo sotto indicato, come stabilito dall'art.37 del Capitolato Speciale d'appalto:

SEZIONE B - \_\_\_\_\_ massimale/sinistro non inferiore a € \_\_\_\_\_, \_\_;

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. Le franchigie e gli scoperti previsti in polizza non sono opponibili alla stazione appaltante.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

**Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
  2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
- E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fatta-  
ne alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di  
accettazione lo sottoscrivono in calce ed a margine di ciascuna pagina.
- Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

La stazione appaltante

L'appaltatore

F.to Dott. Ing. Stefano Babini

F.to Sig. \_\_\_\_\_

L'Ufficiale rogante

F.to \_\_\_\_\_